



Agenzia Comunale per il Risanamento e la Riqualificazione Urbana della Città di Messina

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Provvedimento n. 19 del 30 OTTOBRE 2023

**OGGETTO: REVOCA E/O MODIFICA CONVENZIONE DI CUI AL REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DELLA MOROSITA' APPROVATO CON PROVVEDIMENTO N. 24
DEL 29/07/2022**

L'anno duemilaventitre il giorno 30 del mese di ottobre nella sala delle adunanze dell'A.ris.Mè, a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

		Presenti	Assenti
1. LA CAVA VINCENZO	PRESIDENTE	☒	☐
2. BRIGUGLIO MARIO	COMPONENTE	☒	☐
3. MARTELLO FRANCESCA	COMPONENTE	☒	☐

Partecipano alla seduta i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti:

1. LORIA SALVATORE	☒	☐
2. PIDALA' ANGELO	☒	☐
3. CANNAVO' NICOLO'	☒	☐

Prende parte alla seduta la Dr.ssa Angela Caprì, che partecipa per la verbalizzazione ai sensi della normativa vigente.



Agenzia Comunale per il Risanamento e la Riqualificazione Urbana della Città di Messina

IL C D A

Vista la Proposta di delibera di *Revoca e/o modifica della Convenzione di cui al Regolamento per la gestione della morosità approvato con Provv. n. 24 del Cda del 29/07/2022 del 27.10.2023* allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

APPROVA

IL PRESIDENTE

I COMPONENTI



IL SEGRETARIO

VERBALIZZANTE



27.10.2023

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ISTRUITA DA: A.RIS.ME'

OGGETTO Revoca e/o modifica della Convenzione di cui al Regolamento per la gestione della morosità approvato con Prov. n. 24 del Cda del 29/07/2022

Il Presidente n. q.

PREMESSO CHE:

Che con delibera n. 24 del 29.7.22, il Cda ha approvato il regolamento per la gestione della morosità ed allegata convenzione servizio assistenza legale di recupero crediti;

Che detta convenzione non tiene conto delle integrazioni apportate dal DM 13 agosto 2022 n. 147, nonché la legge sull'equo compenso n. 49/2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2023

Che, pertanto, occorre rimodulare la predetta convenzione disciplinante gli incarichi giudiziali ai legali esterni per il recupero dei crediti, in conformità alle predette disposizioni di legge, non consentendo peraltro nella attuale formulazione di individuare preventivamente l'importo da impegnare in bilancio per il compenso da corrispondere ai professionisti nominati, prevedendo **che** *"- In caso di decreto ingiuntivo non opposto, il corrispettivo verrà determinato dal giudice."* e il trattamento differenziato del professionista in caso di compensazione delle spese (compenso i minimi di tariffa) o in caso di soccombenza (compenso ai minimi di tariffa decurtato del 60%).

Ciò premesso

PROPONE

Di approvare, adeguandolo, lo schema di convenzione di cui alla delibera n. 24 del 29.7.22 con la quale il Cda ha approvato il regolamento per la gestione della morosità ed allegata convenzione servizio assistenza legale di recupero crediti.



Il Presidente n.q.

Avv. Vincenzo La Cava



A.ris.Mé
Agenzia Comunale per il risanamento e la Riqualificazione della Città di Messina

CONVENZIONE

Servizio assistenza legale di recupero crediti

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, in Messina, nella sede dell'"Agenzia Comunale per il Risanamento e la Riqualificazione Urbana della Città di Messina" in sigla "A.ris.Mè." – _____ - 98122 Messina (ME) C.F.:03531510836,

tra

l'Agenzia Comunale per il Risanamento e la Riqualificazione Urbana della Città di Messina" in sigla "A.ris.Mè.", rappresentata dal Presidente n.q., Avv. Vincenzo La Cava, nato a Messina il 13.04.1974, residente in Via Setaioli, n 15, Cod fisc. LCVVCN74D13F158Q

e

l'avv. _____, nato a Messina il _____ e residente a Messina in _____, _____ - C.F. _____, partita IVA n. _____, iscritto all'Albo professionale degli Avvocati di Messina con il n. _____ (indicato nel prosieguo del presente atto come "il professionista" o "il contraente").

VISTO l'art 62 della L.R. n. 8/2018 ha istituito l'Agenzia Comunale per il Risanamento e la Riqualificazione Urbana della Città di Messina (nel presente atto definita "A.Ris.Me" o "Agenzia"), nonché il regolamento per la gestione della morosità;

PREMESSO CHE

L'Agenzia si occupa della gestione degli alloggi ex l.R.10/90 di proprietà del Comune di Messina, con riscossione del canone di locazione e verifica dei pagamenti derivanti dagli obblighi contrattuali, per i quali l'Agenzia risponde in solido.

- che il CdA in data 29.7.022 ha approvato il vigente Regolamento per la gestione della morosità unitamente alla convenzione;

- che il compenso per l'attività svolta dall' Avvocato per il giudizio di cui sopra sarà corrisposto nella misura e secondo le modalità stabilite dal citato Regolamento vigente e, dunque, assumendo quale valore di partenza il parametro tariffario minimo di cui alle tabelle forensi allegate al DM 55/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 02.04.2014, siccome integrato dal DM n. 37 dell'08.03.2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26.04.2018, nonché come modificato e integrato dal DM 13 agosto 2022 n. 147



contenente il «Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, sui quali dovranno essere computate le spese generali di studio, l'I.V.A. e la C.P.A., come per legge, nonché le eventuali spese vive documentate.

- che l'individuazione del professionista è avvenuta, nel rispetto del D.Lgs n 50/2016 e s.m.i. in quanto applicabili, degli indirizzi di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione di A.Ris. Mè.

Le parti convengono e stipulano le seguenti condizioni **per gli incarichi relativi al recupero crediti** che A.RIS.ME' intende affidare al professionista e che il professionista si obbliga a curare.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - CONDIZIONI PRELIMINARI

1. Le superiori premesse formano parte integrante ed essenziale della presente convenzione.
2. A.Ris. Mè conferirà incarico di difesa e patrocinio giudiziario all'Avv. _____ il quale dichiara di avere preso visione del regolamento per la gestione della morosità e di accettare espressamente le condizioni della presente convenzione nel pieno ed integrale rispetto dei principi deontologici e delle clausole di seguito elencate.
- 3 Il professionista dichiara, sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna situazione di inconferibilità ed incompatibilità con la presente convenzione, in ottemperanza alle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale, né alcun conflitto di interessi. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione della predetta prescrizione, l'Agenzia ha facoltà di risolvere la presente convenzione ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile. Il professionista individuato si impegna ad essere in possesso di vigente polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale con adeguati massimali per sinistro e aggregato annuo ed a comunicare tempestivamente all'Agenzia eventuali modifiche che comportino la perdita dei requisiti nonché l'insorgere di condizioni di incompatibilità, nonché di essere in regola con i pagamenti da corrispondere in favore della cassa Avvocati.
4. In caso di omessa comunicazione, l'Agenzia entro 10 giorni dal momento in cui dovesse venire a conoscenza dell'insorgere di una delle predette condizioni procederà a risolvere la presente convenzione e successivo incarico.

ARTICOLO 2 CONFERIMENTO INCARICO

3.L'avvocato incaricato alla difesa dell'ARISME ha l'obbligo:



- a) di aggiornare l'Agenzia sull'esito del giudizio con trasmissione di tutti gli atti e verbali di causa, rendendo un dettagliato parere scritto con aggiornamento delle date di udienza;
- b) di aggiornare l'Agenzia sul rischio soccombenza al fine di consentire di accantonare eventuali risorse necessarie in caso di soccombenza;
- c) di comunicare, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, lo stato della causa e la percentuale dell'alea di soccombenza entro la chiusura di ciascuna annualità, ai fini della predisposizione del fondo rischi contenzioso e del riaccertamento ordinario dei residui;
- d) di rendere per iscritto, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, per cui è incaricato, un parere all'Agenzia in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame, o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio, o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato in caso di soccombenza;
- f) di rendere per iscritto, parere sull'opportunità e la convenienza dell'Agenzia di nominare un consulente tecnico di parte;
- g) di fornire un parere scritto in ordine alla eventuale proposta di transazione giudiziale e, se richiesto dall'Agenzia, predisporre lo schema di atto di transazione e rinuncia;
- h) di assicurare la propria disponibilità ad effettuare incontri, se necessario, e richiesto dall'Agenzia;
- i) di comunicare tempestivamente l'eventuale causa di conflitto di interesse o di incompatibilità rispetto al contenzioso ed al complessivo rapporto fiduciario. Le ragioni che determinano un conflitto di interesse, anche solo potenziale, con l'Agenzia oppure le cause di incompatibilità devono essere comunicate anche se sopravvenute nel corso del rapporto professionale. L'Agenzia, in tali ipotesi, a proprio insindacabile giudizio potrà revocare l'incarico corrispondendo al legale il compenso dovuto per l'attività svolta;
- j) di accettare che l'Agenzia, in caso di vittoria di spese di giudizio, provvederà al recupero della somma dovuta e ne riconoscerà la differenza, in favore del legale officiato, rispetto a quanto pattuito, solo ed esclusivamente ad avvenuto recupero dell'intera somma, come meglio specificato al successivo art. 3;
- k) di impegnarsi a non dichiararsi distrattario o anticipatario nel corso del giudizio, affinché l'Agenzia in caso di vittoria di spese processuali, possa provvedere al recupero della somma disposta in sentenza.-



l.) Il professionista incaricato dichiara, formalmente, di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

m). Il professionista si impegna, altresì, nel periodo di vigenza della presente convenzione, a non svolgere in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare l'A.Ris. Mè., a non accettare, quindi, incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Azienda o comunque in conflitto di interessi con la stessa.

ARTICOLO 3 DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA GIUDIZIALE

A fronte dell'attività svolta per il recupero del credito, A.RIS.ME' riconoscerà a favore del professionista il corrispettivo alle condizioni e nella misura come meglio individuate e specificate nei punti che seguono. A seguito dell'incarico conferito il corrispettivo spettante al professionista esterno, in conformità a quanto stabilito dalla legge sull'equo compenso n. 49/2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2023, sarà determinato assumendo quale valore di partenza il parametro tariffario minimo di cui alle tabelle forensi allegate al DM 55/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 02.04.2014, siccome integrato dal DM n. 37 dell'08.03.2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26.04.2018, nonché come modificato e integrato dal DM 13 agosto 2022 n. 147 sui quali dovranno essere computate le spese generali, l'I.V.A. e la C.P.A., come per legge, nonché il rimborso delle spese vive documentate.

Tale compenso, ad eccezione del contributo unificato e delle altre spese vive documentate che resteranno a carico dell'Agenzia, si intende comprensivo di diritti onorari, accessori ed ogni altra voce connessa e riferita alla prestazione eseguita.

Nel caso in cui la controversia dovesse essere definita con esito favorevole e con condanna della parte avversa al pagamento delle spese e compensi legali in favore dell'Agenzia, saranno riconosciuti e liquidati al professionista le spese, gli onorari e competenze così come quantificati in sentenza e/o altro provvedimento giurisdizionale; qualora gli stessi fossero superiori rispetto ai minimi previsti dalla tariffa professionale applicabile la parte eccedente sarà corrisposta in favore del professionista ove spontaneamente recuperate dall'Agenzia dalla parte soccombente.

In caso di mancato pagamento spontaneo delle spese e compensi di causa oggetto di condannatorio in favore dell'Agenzia, quest'ultima valuterà di conferire incarico al professionista per l'attività di recupero crediti e per l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nel giudizio da



esso trattato. Per detta ulteriore attività verranno corrisposte al professionista in ogni caso le spese vive, ed i compensi afferenti la fase di recupero secondo i minimi tabellari previa relazione preventiva sullo stato patrimoniale e di esigibilità del credito che il professionista si impegnerà a redigere.

Le maggiori somme per compensi liquidati, rispetto all'importo concordato per l'espletamento dell'incarico, che verranno materialmente incamerate dall'Agenzia a seguito dell'esito positivo della procedura di recupero del credito spetteranno al professionista.

La liquidazione delle competenze professionali inerenti all'incarico conferito avverrà alla conclusione della attività prevista, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, corredata da apposita e specifica relazione dell'attività svolta, debitamente verificata.

In caso di conciliazione o di transazione, giudiziale e/o stragiudiziale, il compenso liquidato al legale sarà pari alle fasi fino a quel momento effettivamente espletate, a cui verrà aggiunta, esclusivamente, la eventuale percentuale relativa alla sola fase decisionale, che verrà intesa come "fase di transazione", precisando che la definizione bonaria della controversia non rappresenta, ai fini della liquidazione, un esito favorevole per l'Agenzia, seppure si palesino eventuali profili di convenienza dalla valutazione degli eventuali esiti del giudizio e/o del contenzioso.

Nelle ipotesi di estinzione, abbandono del giudizio o mancata iscrizione a ruolo, ovvero in tutti gli altri casi in cui la causa non dovesse celebrarsi ovvero si interrompa per ragioni non preventivabili, ivi compresa la rinuncia del mandato professionale, sarà corrisposto il compenso pattuito, riducendolo proporzionalmente ed adeguandolo all'attività effettivamente prestata.

La previsione del compenso del professionista è, in ogni caso, onnicomprensiva di tutte le attività inerenti all'incarico affidato nonché di tutte le spese, ivi incluse quelle eventuali di spostamento (trasferte).

L'Agenzia provvederà al pagamento del professionista incaricato in seguito alla definizione della causa e, in caso di transazione in corso di causa, in seguito alla attestazione di avvenuta cancellazione della causa dal ruolo ed estinzione del processo.

Preventivamente all'invio della fattura elettronica, è fatto obbligo per il professionista di inviare notula pro forma all'Ufficio dell'Agenzia che verificherà la congruità della stessa con riferimento a quanto pattuito in occasione dell'incarico.

È fatto divieto al professionista incaricato di emettere fattura senza il previo assenso scritto dell'Agenzia.

ARTICOLO 4 AVVERTENZE FINALI



Qualora il professionista ritenga, previo esame degli atti, che non sussistano elementi per promuovere un'azione giudiziaria con ragionevoli probabilità di successo, provvede a comunicarlo per iscritto all'Agenzia.

In altri termini ove sia prevedibile che nulla venga recuperato il legale non intraprenderà l'azione giudiziaria comunicandolo all'Agenzia.

In caso di rinuncia all'azione giudiziale a seguito di relazione negativa del professionista, con allegata documentazione di impossidenza e/o irrecuperabilità del credito, a quest'ultimo verrà riconosciuto un compenso per la sola fase di studio della controversia da determinarsi in base ai parametri minimi della tariffa professionale in vigore, oltre cpa ed Iva.

Il professionista legale è tenuto a raccordarsi direttamente di persona con l'ufficio Gestione Credito ogni qual volta lo stesso ne faccia richiesta. A tal fine il professionista legale deve assicurare la propria reperibilità fornendo i suoi recapiti diretti (e-mail, fax e telefono), garantendo al contempo la propria disponibilità a recarsi di persona presso il predetto ufficio, ogni qualvolta ciò si renda necessario per un idoneo coordinamento dell'attività.

ARISME' si riserva l'insindacabile facoltà di risolvere in qualsivoglia momento la presente convenzione e di non procedere più all'assegnazione di pratiche di recupero credito con conseguente cancellazione del nominativo del professionista legale dal proprio Elenco, senza che il professionista possa avanzare alcuna pretesa e/o diritto in merito. Entro tre mesi dall'eventuale risoluzione della convenzione il professionista dovrà provvedere alla definizione delle pratiche in essere o, su indicazione di ARISME', procedere alla consegna all'ufficio Gestione Credito, o ad altro professionista indicato, dei documenti e degli atti posti in essere.

La presente convenzione regola i rapporti dalla data di sottoscrizione alla data di cessazione dell'iscrizione nell'Elenco e qualora si volessero modificarne i termini, le parti si incontreranno al fine di meglio orientare la presente convenzione alla regolazione dei reciproci interessi. Nel corso dell'espletamento dell'incarico dovranno essere trasmessi ad A.RIS.ME' tutti gli atti e i documenti inerenti le trattazioni delle pratiche affidate, non appena essi verranno redatti o acquisiti in modo da permettere a A.RIS.ME' di avere in ogni momento la situazione relativa allo svolgimento del contenzioso in oggetto debitamente aggiornata. Il professionista si impegna a trasmettere con cadenza mensile entro il 5 di ogni mese un report dello stato delle pratiche affidate.

ARTICOLO 5 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Avvocato ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli necessari all'esecuzione del presente contratto. I dati acquisiti in corso di espletamento del servizio dovranno essere trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Protezione dei dati 2016/679 e normativa italiana di adeguamento e non potranno essere in alcun modo comunicati a terzi. Titolare del trattamento dei dati è Arismè. L'Avvocato con il presente atto



viene nominato da Arismè per la durata dell'incarico responsabile esterno al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Ue 2016/679. L'Avvocato, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza di legge e del presente contratto, per sé e per le persone autorizzate al trattamento che collaborano con la sua attività professionale, a dare attuazione alle misure di sicurezza previste dalla normativa pro tempore vigente in materia di trattamento di dati personali fornendo assistenza al Titolare nel garantire il rispetto della medesima. L'Avvocato, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: - distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. - trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Arismè ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Avvocato sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Committente.

ARTICOLO 6 CONTROVERSIE

Per ogni controversia le parti eleggono quale foro competente quello del Tribunale di Messina. E' esclusa la competenza arbitrale.

Letto, approvato e sottoscritto

IL CONTRAENTE

A.RIS.ME' – Il Presidente n.q.

Avv. _____

Avv. Vincenzo La Cava

Ai sensi e per gli effetti **degli articoli 1341 e 1342** c.c. L'avvocato dichiara di avere attentamente letto ed esaminato tutte le clausole contenute nella presente Convenzione e, in particolare, dichiara di accettare specificamente le seguenti: 1, 2, 3, 4,5, 6.

Messina,

IL CONTRAENTE

A.RIS.ME' - Il Presidente n.q.

Avv. _____

Avv. Vincenzo La Cava